

OSSERVAZIONI ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA UIF

sulle nuove *Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette* (luglio 2025)

I. Premessa

Il **SI.N.A.G.ECO – Sindacato Nazionale Amministratori Giudiziari e Coadiutori** presenta le proprie osservazioni al documento di consultazione pubblica della UIF – *Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette* (luglio 2025), destinato a sostituire il Provvedimento del 4 maggio 2011.

La consultazione, rivolta a tutte le categorie di soggetti destinatari dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, assume particolare rilievo per gli **Avvocati e i Dottori commercialisti ed Esperti contabili iscritti all'Albo degli Amministratori Giudiziari**, chiamati a coniugare le funzioni di collaborazione attiva con le peculiarità degli incarichi giudiziari.

Il Sindacato ritiene essenziale che le nuove Istruzioni garantiscano la possibilità di adempiere all'obbligo di segnalazione **in modo semplice, efficace e proporzionato**, evitando di gravare i professionisti con **inutili oneri burocratici** e con adempimenti meramente formali che non contribuiscono alla *qualità della collaborazione attiva*. L'obiettivo deve essere quello di rendere la procedura di segnalazione uno strumento *realmente funzionale alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*, **azzerando la burocrazia superflua** e valorizzando invece **il ruolo professionale degli amministratori giudiziari come presidio di legalità e trasparenza**.

Le seguenti osservazioni sono formulate in relazione a specifici punti del documento UIF di consultazione (luglio 2025), con riferimento al D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche, nonché agli indicatori di anomalia pubblicati il 12 maggio 2023.

II. Osservazioni e proposte

1. Collegialità nei contesti stragiudiziali (Parte Prima, Sezione I – Principi generali)

- **Criticità:** assenza di regole in caso di collegi arbitrali o organismi pluriprofessionali (avvocati e commercialisti) senza cliente diretto.
- **Proposta:** chiarire che l'obbligo SOS ricade su ciascun componente a titolo individuale, con possibilità di indicare nel testo segnaletico che l'anomalia è emersa in un contesto collegiale.

2. Utilizzo dell'intelligenza artificiale (Parte Prima, Sezione II – Individuazione delle anomalie)

- **Criticità:** le Istruzioni consentono l'impiego di sistemi di AI purché basati su dati oggettivi e validati da intervento umano. Tuttavia, non si precisa come documentare l'intervento umano.
 - **Proposta:** introdurre l'obbligo di mantenere traccia scritta delle verifiche e validazioni compiute dal professionista/responsabile SOS sui risultati generati dagli strumenti di AI, in modo da *garantire ricostruibilità e accountability*.
-

3. Flusso di ritorno UIF (Parte Prima, Sezione VIII – Flusso di ritorno)

- **Criticità:** le comunicazioni di feedback avvengono con cadenza semestrale o annuale, ma in molte categorie professionali il numero di SOS è basso.
 - **Proposta:** prevedere che anche i soggetti che inviano poche SOS possano *ricevere feedback qualitativo individualizzato* (es. breve nota sintetica) per migliorare la collaborazione attiva.
-

4. Procedura interna per studi di piccole dimensioni (Parte Seconda, Sezione II – Procedura interna)

- **Criticità:** le Istruzioni prevedono la formalizzazione di una procedura interna anche per i professionisti individuali. Questo comporta oneri amministrativi sproporzionati.
 - **Proposta:** introdurre *un modello standard semplificato* di procedura per professionisti individuali e piccoli studi, messo a disposizione dagli organismi di autoregolamentazione (CNDCEC, CNF), al fine di garantire uniformità ed evitare appesantimenti burocratici.
-

5. Esternalizzazione di funzioni di supporto (Parte Seconda, Sezione II)

- **Criticità:** è previsto che alcuni compiti di supporto possano essere esternalizzati, ma non vi è indicazione sulla compatibilità con la disciplina privacy (GDPR).
 - **Proposta:** integrare nelle Istruzioni un richiamo espresso all'obbligo di *redigere specifici accordi di contitolarità o responsabile del trattamento* (artt. 26 e 28 GDPR), al fine di garantire conformità nella gestione di dati sensibili contenuti nelle SOS.
-

6. Portale Infostat-UIF – criticità operative (Parte Terza)

- **Criticità:** l'uso del Portale è obbligatorio per tutti i destinatari, anche per professionisti che raramente inviano SOS. La gestione di credenziali e aggiornamenti periodici può risultare gravosa.
 - **Proposta:** prevedere *un sistema semplificato di autenticazione* (es. SPID o CNS) per i professionisti individuali che trasmettono occasionalmente SOS, in alternativa alle credenziali dedicate di Infostat-UIF.
-

7. Sospensione delle operazioni (Parte Prima, Sezione VII)

- **Criticità:** la sospensione può durare fino a cinque giorni lavorativi, senza considerare casi in cui ciò comporti rilevanti danni economici per soggetti terzi in buona fede.
 - **Proposta:** prevedere che la UIF, in casi eccezionali e su richiesta motivata del destinatario, *possa ridurre il periodo di sospensione*, mantenendo comunque il raccordo con l'Autorità giudiziaria e investigativa.
-

8. Coordinamento con obblighi di astensione e altre comunicazioni (Parte Prima, Sezione IX)

- **Criticità:** il rapporto tra obbligo di SOS, obbligo di astensione e obbligo di comunicazioni oggettive non sempre è chiaro.
 - **Proposta:** nelle indicazioni operative di dettaglio che saranno pubblicate sul sito UIF, *inserire esempi pratici e casi-tipo* (es. impossibilità di identificare titolare effettivo, operazioni in contanti reiterate, infrazioni art. 49 D.Lgs. 231/2007) *per evitare interpretazioni disomogenee*.
-

9. Lingua delle interlocuzioni (Parte Seconda, Sezione I)

- **Criticità:** è prevista la possibilità di utilizzare la lingua inglese, ma senza standardizzazione.
 - **Proposta:** chiarire che l'inglese può essere utilizzato solo per interlocuzioni con soggetti esteri o operazioni transfrontaliere, mantenendo l'italiano come lingua principale per garantire omogeneità.
-

10. Amministratori giudiziari nei sequestri penali e nelle misure di prevenzione

- **Criticità:**

- Gli amministratori giudiziari, nominati ex art. 35 D.Lgs. 159/2011 o ex art. 321 c.p.p., non operano in autonomia professionale ordinaria, *ma in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, con obblighi di rendicontazione e autorizzazione al giudice delegato.*
- Non è chiaro se e in che misura l’obbligo di SOS si applichi direttamente all’amministratore giudiziario o se le eventuali operazioni sospette vadano segnalate unicamente tramite la stessa Autorità giudiziaria.
- Esiste il rischio di duplicazioni (SOS da parte dell’amministratore e contestuale conoscenza già acquisita dall’Autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro).

- **Proposta:**

- Inserire nelle Istruzioni UIF una disposizione specifica che chiarisca che l’amministratore giudiziario:
 1. è soggetto agli obblighi di SOS in quanto professionista (art. 3, comma 4, lett. a, D.Lgs. 231/2007);
 2. tuttavia, *deve coordinarsi con il giudice delegato*, specificando nella segnalazione che l’operatività sospetta è emersa nell’ambito di un incarico giudiziario;
 3. può trasmettere *la SOS in forma “annotata”*, indicando la sussistenza di un provvedimento di sequestro o misura di prevenzione, in modo da evitare duplicazioni informative e assicurare coerenza con le attività investigative già in corso;
 4. nei casi in cui la segnalazione rischi di compromettere l’efficacia della misura (es. operazioni sotto copertura, indagini riservate), *l’amministratore segnala prioritariamente al giudice delegato, che potrà autorizzare o meno la trasmissione della SOS alla UIF.*

- **Motivazione:**

- Si tratta di un *incarico pubblico*, con responsabilità verso l’Autorità giudiziaria.
- L’inserimento di regole chiare *evita conflitti di obblighi e possibili responsabilità disciplinari o penali per omissione di segnalazione.*
- La norma garantirebbe un *corretto bilanciamento* tra esigenze di prevenzione del riciclaggio e salvaguardia delle indagini e delle misure reali.

III. Conclusioni

Le osservazioni formulate dal **SI.N.A.G.ECO – Sindacato Nazionale Amministratori Giudiziari e Coadiutori** intendono porre l'accento sulla necessità che le nuove Istruzioni della UIF perseguano l'obiettivo di rendere il sistema di collaborazione attiva realmente **efficace e sostenibile** per i professionisti coinvolti.

In particolare, si evidenzia che:

- occorre garantire **chiarezza e certezza degli obblighi**, attraverso regole facilmente comprensibili e applicabili, in modo da evitare interpretazioni divergenti e ridurre il rischio di comportamenti meramente difensivi o eccessivamente formalistici;
- gli adempimenti richiesti devono essere calibrati sul principio di **proporzionalità**, tenendo conto della dimensione e della natura dell'attività svolta: studi individuali, piccoli studi associati e incarichi giudiziari non possono essere trattati *con gli stessi oneri organizzativi previsti per grandi intermediari finanziari*;
- l'efficacia della collaborazione attiva si realizza non con la moltiplicazione di passaggi procedurali o con la produzione di documentazione ridondante, ma con la **semplificazione delle procedure** e la possibilità di concentrare l'attenzione dei professionisti sugli aspetti sostanziali che *rivelano anomalie concrete*;
- è essenziale evitare **carichi di burocrazia inutili** che, lungi dal migliorare il presidio anticiclaggio, rischiano di indebolirlo, *distraendo risorse e tempo dai compiti essenziali di analisi e valutazione critica delle operazioni*;
- nell'utilizzo degli strumenti tecnologici e informatici – compresa l'intelligenza artificiale – occorre garantire non solo **trasparenza e accountability**, ma anche la loro fruibilità immediata, *con modalità semplici e intuitive*, affinché diventino un reale ausilio al professionista e non un ulteriore adempimento gravoso da gestire.

In sintesi, la finalità delle osservazioni è quella di promuovere un modello di collaborazione attiva che si fondi su **semplicità, proporzionalità ed effettiva utilità operativa**, in grado di valorizzare la funzione dei professionisti – e in particolare degli amministratori giudiziari – come presidio qualificato di legalità e trasparenza al servizio delle Autorità competenti.

Il **SI.N.A.G.ECO – Sindacato Nazionale Amministratori Giudiziari e Coadiutori** ringrazia l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia per l'opportunità di partecipare alla consultazione pubblica sulle nuove *Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette*.

Il Sindacato sottolinea l'importanza di *garantire* ai professionisti iscritti all'Albo degli Amministratori Giudiziari – avvocati e dottori commercialisti – strumenti chiari, proporzionati e realmente operativi, che consentano di adempiere all'obbligo di collaborazione attiva *senza appesantimenti burocratici*, nel rispetto delle peculiarità dei compiti affidati dall'Autorità giudiziaria.

Rimaniamo a disposizione della UIF per ogni chiarimento o confronto di approfondimento che possa contribuire a rendere le nuove Istruzioni più efficaci e aderenti alla realtà operativa degli incarichi giudiziari e delle attività professionali coinvolte.

Roma 1 settembre 2025

Ufficio stampa
SI.N.A.G.ECO

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Dr. Giovanni Mottura



Il Consigliere Nazionale Delegato alla Comunicazione
Dr. Avv. Antonio Uva

